



COMUNE DI MORARO

Provincia di Gorizia

S T A T U T O

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Autonomia del Comune. Finalità

1. Il Comune di Moraro è ente locale autonomo che rappresenta la comunità di cittadini, che nel loro ambito territoriale sono titolari della sovranità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente statuto.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Il territorio comunale confina con i comuni di Cormons, Capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino, Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo e Mariano del Friuli.
2. La sede del Comune è nel palazzo comunale.
3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso.
4. L'uso dello stemma e gonfalone per fini non istituzionali è vietato senza il consenso del Comune.

Art. 3

Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni e potere proprio nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo

economico che esercita nel rispetto dei principi di libertà, uguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di pari opportunità e delle caratteristiche etniche e culturali concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione garantendo il pieno sviluppo della persona umana, nella sua integrità spirituale e morale, e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

2. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

3. Costituisce ripartizione territoriale della Repubblica e circoscrizione di decentramento regionale.

Art. 4

Programmazione economica, sociale e territoriale

1. Il Comune adotta il metodo della programmazione e cooperazione per la realizzazione delle proprie finalità concorrendo, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della Regione e della provincia provvedendo, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione e attuazione.

Art. 5

Esercizio di funzioni statali

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare nonchè gli ulteriori servizi di competenza statale affidatigli dalla legge, secondo i rapporti finanziari e le risorse assicurate dalla legge medesima.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del governo che si avvale della struttura organizzativa del Comune.

CAPO II

FINALITA' PARTICOLARI DEL COMUNE

Art. 6

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 7

Tutela dei beni ambientali e culturali

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani di difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Concorre con le scuole di ogni ordine e grado alla educazione ed alla formazione di una cultura ambientale.
3. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 8

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 9

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, dell'agricoltura e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Opera per un maggior rispetto del territorio agricolo salvaguardandolo dalle strutture viarie o servitù urbane che ne impedirebbero il materiale uso.

Art. 10
Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro. Stimola altresì l'esercizio dell'impresa nella forma cooperativa in conformità alla legislazione regionale.

Art.11
Cooperazione europea ed internazionale

1. Il Comune persegue le finalità ed i principi della carta europea dell'autonomia locale nel presupposto che la valorizzazione delle autonomie territoriali è strettamente collegato con il processo di unificazione dell'Europa.

2. A questo fine il Comune, in consonanza con la politica internazionale dello Stato, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, opera per la cultura della pace e dei diritti umani e favorisce i processi di integrazione della comunità europea e della comunità internazionale anche tramite forme di cooperazione, di aiuti in particolari occasioni, di scambi e di gemellaggi con altri enti territoriali qualora l'intervento soddisfi un interesse che non sia estraneo al sentimento della popolazione.

Art. 12
Valorizzazione delle associazioni e del volontariato

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e cooperative, riconosce il valore sociale e la funzione delle attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di ordine sociale, civile e culturale.

2. Il Comune attua i suoi interventi nei settori sociali avvalendosi anche delle organizzazioni del volontariato sulla base di apposite convenzioni.

Art. 13
Sviluppo delle istituzioni democratiche

1. Il Comune opera perchè nel paese aumentino le condizioni per un civile sviluppo delle istituzioni democratiche, allo scopo di promuovere la crescita, armonica ed integrale, del cittadino in tutte le condizioni di vita.
2. In particolare concorre al pieno sviluppo della personalità dei giovani, sostenendo e valorizzando il ruolo della famiglia, della scuola, delle istituzioni culturali, educative, religiose e sportive.
3. Considera le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative come interlocutori fortemente interessati e qualificati a sostenere gli interessi generali dei cittadini, con particolare riguardo agli anziani, ai pensionati ed ai soggetti svantaggiati.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Art. 14
Organi del Comune

1. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15
Attribuzioni del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di organizzazione fondamentale e di controllo politico amministrativo.
2. Adempie alle proprie funzioni, specificatamente affidategli dalle leggi statali e regionali, mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a carattere generale.
3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono regolate dalla legge.
5. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni che non consistano semplicemente in prelievi di fondi di riserva, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione le eventuali deroghe ad esse, i pareri da rendere nelle dette materie, le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni con altri comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

o) l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;

p) l'approvazione degli indirizzi generali di governo;

q) l'approvazione o il rigetto della mozione di sfiducia;

r) gli indirizzi ed i criteri generali da fornire al Sindaco per la conclusione degli accordi di programma; la ratifica dell'adesione del Sindaco ad accordi di programma che comportino variazioni agli strumenti urbanistici; l'approvazione di progetti di opere pubbliche comportanti variazione urbanistica;

s) l'elezione del revisore dei conti;

t) l'individuazione di indirizzi in ordine al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici periferici;

u) la determinazione delle indennità di carica e di presenza relative agli organi istituzionali;

v) le deliberazioni in ordine ai diritti connessi alla personalità giuridica: diritto al nome, allo stemma, al titolo di città, alla denominazione di borgate e frazioni, al conferimento della cittadinanza onoraria, agli atti di gemellaggio;

z) L'approvazione dell'atto costitutivo dell'eventuale unione di Comuni.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio comunale

1. La prima adunanza del Consiglio comunale è riservata alla convalida degli eletti, alla comunicazione della nomina degli assessori ed alla discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

2. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, con avviso recapitato almeno cinque giorni prima della seduta.

3. Le adunanze di cui sopra sono presiedute dal Sindaco neoeletto.

4. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che stabilisce anche l'ordine del giorno e la data di convocazione, con avviso scritto da consegnarsi al domicilio almeno cinque giorni prima per le sedute del bilancio e del conto consuntivo e per le altre sedute almeno tre giorni prima di quello stabilito.

5. In ogni caso il Sindaco provvede a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. In casi d'urgenza, basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima ma in questo caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei presenti.

7. Il Consiglio comunale si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

8. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei consiglieri assegnati, salvo sia richiesta una maggioranza speciale; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro consiglieri.

9. Il Consiglio non può deliberare, in sedute di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

10. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno:
- per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio preventivo;
 - per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
11. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
12. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.
13. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata ed nel caso di elezioni di più rappresentanti comunali con rappresentanza della minoranza, che comunque dovrà essere garantita, dove conseguono l'elezione coloro che riportano il maggior numero di voti.
14. Le votazioni hanno luogo di regola con voto palese.
15. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
16. Nel caso si debbano formulare valutazioni e apprezzamenti su persone di cui si debba discutere collegialmente, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

Art. 17

I consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere perseguito per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, ferme restando le responsabilità di cui all'art. 58 della Legge 142/1990.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni o comitati nei quali vengono nominati.
3. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
4. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale ed hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabilite dal regolamento. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita sia sotto forma di presentazione di specifica proposta di deliberazione sia sotto forma di emendamento.
5. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'ente.

6. Per l'espletamento del loro mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. Possono promuovere la sottoposizione a controllo di legittimità degli atti della Giunta ai sensi del II e IV comma dell'art. 45 della legge 142/90.

8. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno. Debbono astenersi nei casi previsti dalla legge.

9. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano d'età.

10. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate per iscritto al Consiglio e sono irrevocabili dalla loro presentazione presso l'ufficio protocollo.

Art. 18 Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari è assicurato quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni secondo le indicazioni della commissione dei capigruppo e nei limiti dei fondi stabiliti nel bilancio di previsione.

3. E' istituita la commissione dei capigruppo consiliari le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.

4. I capigruppo consiliari, così come individuati dai rispettivi gruppi, esprimono al Sindaco il parere di cui al V comma dell'art. 36 della legge 142/90.

Art. 19 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni hanno come compito principale l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso, nonché l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, rappresentanti di organismi associativi, di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 20
Commissioni consultive

1. Possono essere istituite, sulla base di apposito regolamento, delle commissioni consultive per materie organiche cui chiamare a far parte rappresentanti di forze politiche, sociali, economiche e di organismi associativi.

C A P O II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21
Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due assessori.
2. Gli assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti esclusivamente la propria delega.

Art. 22
Nomina degli assessori

1. Gli assessori comunali sono nominati dal Sindaco.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
4. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 23
Attribuzioni e competenze della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.
2. E' competente per tutti gli atti di amministrazione e gestione che dalla legge o dal presente statuto non siano riservate al Consiglio, al Sindaco, al Segretario ed ai funzionari.

3. Imposta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
4. Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività collegiale con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione di conto consuntivo.
5. Attua gli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 24

Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, o di chi legalmente lo sostituisce, ogniqualvolta si renda necessario o il Sindaco, oppure il suo legale sostituto, lo giudichi opportuno senza particolari formalità.
2. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
4. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari per riferire su particolari problemi.
6. La Giunta svolge la propria attività in forma collegiale e risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
7. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
8. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco o di entrambi gli assessori.
9. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.
10. Il Sindaco può revocare uno e entrambi gli assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.
13. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.
14. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.

C A P O I I I

IL SINDACO

Art. 25

Funzioni e competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione, legale rappresentante del Comune, ufficiale di governo per le funzioni di competenza statale, autorità locale sanitaria, ufficiale di pubblica sicurezza, autorità locale di protezione civile.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Egli sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, firma, in qualità di Presidente, le relative deliberazioni, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.

4. Svolge inoltre i seguenti compiti :

di amministrazione :

a) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività politico amministrativa del Comune e degli assessori;

b) rappresenta in giudizio il Comune nei procedimenti giudiziari ordinari ed amministrativi o come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta;

c) impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

d) convoca i comizi per i referendum consultivi;

e) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vicesindaco e può delegare particolari attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori;

f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

h) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, di espropriazione che la legge assegna genericamente al Comune;

i) provvede al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, delle concessioni ed autorizzazioni edilizie;

l) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e relative variazioni;

- m) sovrintende al corpo della polizia comunale, in conformità alle disposizioni di legge;
- n) coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
- o) determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi ed uffici comunali;
- p) provvede autonomamente a richiedere i finanziamenti e le agevolazioni per i vari settori di intervento di competenza del Comune;
- q) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- r) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;
- s) concede le anticipazioni di legge sui contratti di appalto;
- t) provvede all'osservanza dei regolamenti, adotta le ordinanze ordinarie e applica le relative sanzioni;
- u) promuove le iniziative per le lottizzazioni convenzionate;
- aa) il Sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito con l'articolo 13, legge 25 marzo 1993, n. 81, fatta salva la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni al Consiglio stesso espressamente riservata dalla legge;
- bb) classifica le industrie insalubri;
- cc) rappresenta il Comune nei consorzi, direttamente o con proprio delegato;
- dd) autorizza l'apertura di discariche per inerti;

di vigilanza :

- ee) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- ff) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- gg) esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali;
- hh) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- ii) può sospendere cautelativamente i dipendenti del Comune;
- ll) presiede la commissione di disciplina;
- mm) coordina le funzioni di controllo che il revisore dei conti comunali esercita nei confronti delle istituzioni;

di organizzazione :

oo) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, dispone la convocazione e le presiede.

pp) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

qq) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti nei limiti previsti dalle leggi;

rr) dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun assessore;

per i servizi statali:

ss) provvede ad assolvere le funzioni di polizia giudiziaria nella sua qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza;

tt) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei suoi compiti di ufficiale di governo per i servizi di competenza statale;

uu) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale ed assume le iniziative conseguenti ai sensi di legge;

vv) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;

zz) vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 26

Decadenza del Sindaco

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza alla carica di Sindaco sono stabilite dalla legge.

2. La decadenza del Sindaco comporta il rinnovo dell'intera Giunta.

Art. 27

Vicesindaco e deleghe

1. Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Nel caso occorra l'altro Assessore svolge le funzioni sostitutive.

3. Delle deleghe concesse agli assessori viene data comunicazione al Consiglio comunale.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 28

L'organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale ed ai funzionari.

2. La struttura organizzativa del Comune è correlata alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento delle attività istituzionali nonché alle proprie dimensioni e si articola in:

a) Unità operative.

3. L'organizzazione comunale sarà disciplinata da apposito regolamento organico in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondi i principi di professionalità e responsabilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali.

Art. 29

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è l'organo burocratico, funzionario statale al servizio del Comune, che, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, in base agli indirizzi del Consiglio comunale, in attuazione delle determinazioni della Giunta e nel rispetto delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente statuto e dalle disposizioni regolamentari, assicura lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. Esercita funzioni di collaborazione, consulenza, coordinamento e vigilanza, garanzia di legalità e di direzione complessiva tecnico-amministrativa e gestionale di tutti gli uffici e servizi comunali per il buon andamento del Comune concorrendo all'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il Segretario comunale nel concreto esercizio delle sue funzioni di gestione amministrativa ha piena potestà di iniziativa e di autonomia nella scelta degli strumenti operativi e svolge attività di carattere organizzativo e provvedimentale con rilevanza interna ed esterna, assumendo piena responsabilità secondo le norme di legge e del presente statuto, avvalendosi della struttura organizzativa, dei servizi e del personale dell'ente.

3. In particolare al Segretario comunale compete:

a) partecipare alle riunioni degli organi dell'ente con funzioni consultive, referenti e di assistenza curandone la verbalizzazione delle

decisioni avvalendosi di personale appositamente incaricato; firma le deliberazioni del Consiglio e della Giunta unitamente al Presidente della seduta;

b) collaborare con gli organi istituzionali nel perseguire gli obiettivi generali fissati dall'Amministrazione;

c) la responsabilità della fase istruttoria delle deliberazioni che si conclude con il parere;

d) promuovere e curare l'attuazione dei provvedimenti;

e) il potere di direzione e di organizzazione in materia di gare, procedure d'appalto, concorsi e selezioni e la presidenza delle relative commissioni, in conformità al regolamento dell'ente;

f) la potestà di rogare i contratti nella forma pubblica amministrativa e di autenticare le sottoscrizioni delle scritture private nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario;

g) esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo delle unità operative e del personale;

h) sollevare contestazioni di addebiti, proporre provvedimenti disciplinari ed adottare la sanzione della censura nei confronti del personale con l'osservanza delle norme regolamentari;

i) autorizzare le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;

l) adottare e sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per le esplicazioni delle proprie competenze;

m) determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune l'unità organizzativa o il dipendente responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale;

n) adottare le iniziative atte ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti del Comune nell'interesse del cittadino con l'osservanza delle norme di legge e di regolamento;

o) ricevere dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

Art. 30

Responsabilità disciplinari del personale

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

Art. 31

Responsabilità del Segretario e dei responsabili di unità operativa

1. Per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile dell'unità operativa interessata e del responsabile della ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità.
2. Il Segretario comunale è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione in relazione alla generale azione burocratica del Comune attraverso la direzione, il controllo ed il coordinamento dell'attività dei responsabili delle unità organizzative interessate, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.
3. Risulta inoltre responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni nonché degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, unitamente all'impiegato preposto.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 32

Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine si potranno costituire, secondo le norme previste nel regolamento organico, collaborazioni esterne di particolare contenuto di professionalità ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile e di altro valore ai sensi dell'art. 2222 Codice Civile (contratto d'opera e incarichi professionali).

Art. 33

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste

ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

Art. 34
Accordi di programma

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e delle forme previsti dalla legge.

CAPO III

SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 35
Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici o privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

5. Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

Art. 36
Istituzione e azienda speciale

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, procederà nel modo seguente:

a) il Consiglio comunale approverà lo statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà allo stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda fuori dal proprio seno o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità o provata capacità amministrativa.

2. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dal Consiglio comunale su proposta motivata del Sindaco o di un terzo dei consiglieri comunali assegnati che deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

3. Le disposizioni stabilite al 1° comma si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

4. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 37
Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e con altri Comuni.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Art. 38
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal precedente art. 35, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 39

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2. Costituiscono patrimonio del Comune i beni che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico.
3. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
4. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
5. Il responsabile dell'unità operativa di ragioneria risponde personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle necessarie aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
6. La gestione dei beni comunali è disciplinata da apposito regolamento nell'ambito dei principi di legge.
7. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 40

Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha altresì autonoma capacità impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi ai principi della legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale che garantisce l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 41

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno, osservando, nella formazione dello stesso, i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, per sola competenza, di durata pari a quello regionale.

4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.

5. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'unità operativa della ragioneria.

7. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguenti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica e rappresentati nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario sia quello patrimoniale e spiegati da una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione con riferimento ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse impiegate, ai programmi ed ai costi sostenuti.

8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 42
Controllo finanziario e contabile

1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti eletto dal Consiglio comunale scelto secondo le modalità previste dalla legge.
2. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico e della Giunta comunale se richiesti.
4. Il revisore esercita inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.
5. Il revisore dei conti risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'ente.
6. Se le irregolarità riscontrate sono gravi ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 43
Contratti e scelta del contraente

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 56 della legge 142/90 un apposito regolamento disciplinerà la materia relativa al procedimento contrattuale, nel rispetto delle leggi statali e regionali nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 44
Metodologia del controllo della gestione

1. L'attuazione del controllo interno della gestione si realizza mediante:
 - a) la pianificazione, come processo politico amministrativo di competenza del Consiglio comunale, che consiste nella definizione degli obiettivi;
 - b) la programmazione come scelta dei programmi più adeguati in rapporto ai mezzi finanziari a disposizione, di competenza del Consiglio comunale;
 - c) La redazione e gestione del bilancio di previsione annuale come fase rivolta all'attuazione dei processi decisionali di cui in a) e b) demandata alla

competenza della Giunta comunale e della struttura amministrativa per l'aspetto tecnico - attuativo;

d) la verifica e l'esame a consuntivo dei risultati ottenuti.

2. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:

a) per la rilevazione economica dei costi e dei singoli servizi;

b) per la definizione normativa dei rapporti tra revisori ed organi elettivi di governo - Sindaco ed assessori, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione - Consiglio e consiglieri comunali, capigruppo ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;

c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del revisore, nei limiti predeterminati dal precedente articolo 42.

3. La rilevazione contabile dei costi prevede:

a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità organizzative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolato per settori, programmi ed interventi;

b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

4. La Giunta comunale autonomamente o su indicazione del revisore, può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 45

Valorizzazione delle associazioni

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della sua azione.

2. A tal fine il Comune valorizza e privilegia le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato ed i comitati di gestione anche per concorrere alla gestione dei servizi sociali.

3. La valorizzazione delle associazioni può avvenire favorendo l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali ed anche mediante la concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

Art. 46
Partecipazione dei cittadini

1. L'Amministrazione comunale incentiva la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita amministrativa dell'ente attraverso forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti, nonché attraverso forme di consultazione di organismi sociali, di soggetti economici, dei sindacati dei lavoratori, per un utile apporto di conoscenze al fine della formazione dei programmi di intervento pubblico e della soluzione dei problemi amministrativi.

Art. 47
Forme di consultazione popolare

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti in materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

6. Possono essere istituite le conferenze cittadine di settore al fine di permettere l'effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento dell'Amministrazione comunale.

7. L'attività e l'organizzazione delle conferenze cittadine di settore sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

CAPO II

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 48
Forme di collaborazione dei cittadini

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse generale e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione dell'atto nonché alla stipulazione di accordi per determinare il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al giudice amministrativo.

2. Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile del procedimento, provvederà direttamente o su istanza dell'interessato a dare preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3. Un apposito regolamento stabilirà i modi e le forme di attivazione della procedura di cui al presente articolo nonché le categorie di atti per le quali l'informazione è d'obbligo.

Art. 49

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con la quale si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa. Parimenti tutti i cittadini possono presentare all'Amministrazione, anche in forma collettiva, istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi della comunità.

2. Per la presentazione di interrogazioni, istanze, petizioni e proposte non è prevista nessuna particolare forma se non che siano fatte per iscritto, che contengano chiara la richiesta e che siano regolarmente firmate.

3. Il Sindaco risponderà all'interrogazione entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni.

4. Le istanze, proposte e petizioni ammesse dovranno essere esaminate e decise dall'organo competente e dell'esito gli interessati dovranno ottenere risposta scritta da parte del Sindaco o suo delegato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione.

CAPO II

DIRITTI DI ACCESSO E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Art. 50

La pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese e il risultato dell'azione amministrativa.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante esame ed estrazione di copia previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge e del regolamento.

3. Il Comune - mediante regolamento - assicurerà a tutti i cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

4. Il diritto all'informazione sull'attività amministrativa e politica istituzionale è garantita in forma preventiva, costante e tempestiva nei confronti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti con propria struttura nell'ambito comunale.

Art. 51

Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione del Comune in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: lo Statuto e le proposte di modifiche dello stesso, nonché la designazione e la nomina degli amministratori, tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per 5 (cinque) anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti o da 1/3 (un terzo) del corpo elettorale.

4. Presso il Consiglio comunale agirà una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente secondo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio comunale.

6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data che dovrà essere fissata entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'esecutività della deliberazione del Consiglio.

7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto.

10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere.

11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

12. La consultazione si effettua durante una sola giornata, con apertura ininterrotta dei seggi per almeno 10 (dieci) ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione.

13. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia ottenuto il voto favorevole da parte della maggioranza degli elettori votanti per le elezioni comunali, altrimenti è dichiarato respinto. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO IV

TUTELA DEL CITTADINO

Art. 52

L'istituto del difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale segnalando al Sindaco anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il difensore civico, per l'espletamento dei propri compiti, può chiedere l'esibizione, senza limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; ottenere tutte le informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni, accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti.

3. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati. Nello svolgimento della sua azione, il difensore civico valuta anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione, suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

4. Il Consiglio comunale stabilisce anche, su proposta del difensore civico, nel bilancio le spese necessarie per il funzionamento dell'istituto.

TITOLO VI

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 53
Potestà regolamentare

1. Nel rispetto della legge e dello statuto il Consiglio comunale adotta i regolamenti per l'organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 (quindici) giorni presso l'ufficio di Segreteria e del deposito verrà dato congruo avviso al pubblico con avviso pubblicato nell'albo pretorio, ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni o memorie in merito, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
3. Il regolamento, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua rinnovata pubblicazione.
4. Rimane ferma la necessità dell'omologazione prevista da leggi speciali.

Art. 54
Potere di ordinanza

1. Il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze ordinarie per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali con le quali imporre ai soggetti interessati, a seconda dei casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.
2. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ove ricorrano gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.
3. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo cui si tende ad ovviare.
4. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo del messo comunale all'interessato o agli interessati.
5. Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica ed a spese degli interessati senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55
Revisione dello statuto

1. Le modifiche allo statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri.
2. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
3. Ogni iniziativa di revisione dello statuto respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 56
Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con quanto dispongono la legge 142/90 e lo statuto.

Art. 57
Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Con l'entrata in vigore dello statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.

Art. 58
Disposizioni finali

1. La Giunta comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.

* * * * *
* * *

=====
Il Comune di Moraro ha provveduto alla adozione dello STATUTO COMUNALE con deliberazione consiliare n. 13 dd. 7 giugno 1991, esaminata con osservazioni dal C.P.C. di Gorizia nella seduta del 26 settembre 1991 al n. 9048 prot., n. 11541/91 C.P.C.;

Con successiva deliberazione consiliare n. 54 dd. 29 ottobre 1991, esaminata con ulteriori osservazioni, prescrizioni ed inviti dal C.P.C. di Gorizia nella seduta del 19 novembre 1991 al n. 11325 prot., n. 12578/91 C.P.C., il Comune di Moraro ha provveduto ad apportare aggiunte e modifiche allo Statuto stesso in conformità delle suddette osservazioni;

Da ultimo, con deliberazione consiliare n. 58 dd. 20 dicembre 1991, ravvisata legittima dal C.P.C. di Gorizia nella seduta del 18 febbraio 1992 al n. 10409 prot., 1180 C.P.C., si è provveduto alla riformulazione ed alla approvazione definitiva del testo dello Statuto in questione.

Con deliberazione consiliare n. 27 dd. 22 aprile 1994, ravvisata legittima dal C.C.C. di Udine nella seduta del 21 giugno 1994 al n. 1511 Reg. C.C.C., n. 11861/3.213.1 di prot. sono state apportate le modifiche in adeguamento alla Legge 25 marzo 1993, n. 81, ed alla Legge 15 ottobre 1993, n. 415.